



AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
UFFICIO REGOLAMENTI E STUDI NORMATIVI

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare gli articoli 6, comma 14, e 8;

VISTO il “Regolamento di Ateneo sulla valutazione per l’attribuzione degli scatti biennali o triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno e definito”, emanato con D.R. n. 352 del 02/07/2024;

CONSIDERATA la necessità di garantire i massimi standard di trasparenza, imparzialità e buon andamento nelle procedure di valutazione del personale docente e ricercatore;

RITENUTO opportuno, in un’ottica di rafforzamento delle misure di prevenzione della corruzione, introdurre criteri più stringenti e dettagliati per la nomina della Commissione di valutazione di cui all’art. 4 del citato Regolamento;

VALUTATA positivamente la proposta di modifica, in quanto idonea a rafforzare i principi di rotazione, pluralismo e oggettività nella composizione dell’organo valutatore;

VISTA la delibera del Senato accademico adottata nella seduta del 29 luglio 2026;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 30 luglio 2026;

DATO ATTO che il regolamento di cui trattasi non rientra tra quelli la cui adozione o modifica è sottoposta al controllo ministeriale di legittimità e di merito nella forma di richiesta motivata di riesame, previsto dall’art. 6, comma 9, della citata legge n. 168/1989;

DECRETA

Art. 1) di emanare il Regolamento di Ateneo sulla valutazione per l’attribuzione degli scatti biennali o triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno e definito in attuazione dell’art. 6, comma 14, e dell’art. 8, della Legge 30 dicembre 2010, n° 240, il cui testo viene in appresso interamente riportato quale parte integrante del presente atto.

Art. 2) Il presente regolamento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.



AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
UFFICIO REGOLAMENTI E STUDI NORMATIVI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Abruzzo, entro il termine di sessanta giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi giorni.

IL MAGNIFICO RETTORE

Prof. Christian CORSI

Regolamento di Ateneo sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti biennali o triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno e definito in attuazione dell'art. 6 comma 14 e dell'art. 8 della Legge 30 dicembre 2010 n° 240

DEFINIZIONI:

- Per compiti didattici: ai sensi del Regolamento sull'impegno didattico emanato con D.R. del 13 dicembre 2017 n° 461, si intende l'attività didattica svolta annualmente dai professori di prima e seconda fascia a tempo pieno per non meno di 350 ore, di cui almeno 120 di didattica frontale e per il tempo definito per non meno di 250 ore, di cui almeno 80 di didattica frontale. Per i ricercatori di ruolo, si intende l'attività didattica svolta annualmente fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 200 ore in regime di tempo definito e comprende le attività indicate nel citato Regolamento.
- Per attività di ricerca: si intende la produzione scientifica del docente.
- Per incarichi gestionali ai fini del presente Regolamento, si intendono gli incarichi di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio, Coordinatore del corso di dottorato, Direttori delle scuole di Specializzazione, Coordinatore dei Master, Presidente del Presidio e l'incarico istituzionale nel Senato Accademico, membri del Consiglio di Amministrazione e suoi Componenti, Presidente del NUVA e suoi Componenti, Direttore Sanitario dell'OVUD, Presidente della Fondazione di UNITE e Direttore della Fondazione di UNITE. Sono altresì incarichi gestionali la partecipazione, in qualità di coordinatore o membro, a commissioni permanenti nei vari ambiti (didattica, ricerca e gestione), purché senza gettoni di presenza e i ruoli di responsabilità nell'ambito della terza missione dell'Ateneo, purché senza remunerazione. I citati incarichi saranno certificati dagli interessati attraverso un'autocertificazione, purché abbiano carattere di continuità.

ARTICOLO 1

(Oggetto e Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n° 240, le modalità e i criteri per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Teramo al fine di riconoscere l'impegno complessivo dei singoli e i risultati conseguiti, finalizzato all'attribuzione degli scatti biennali e triennali.
2. L'esito della valutazione per gli scatti biennali e triennali consiste in un giudizio positivo/negativo, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 9, del presente Regolamento.

ARTICOLO 2

(Attuazione del processo di valutazione Individuale)

1. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori e ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato 3 o 2 anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione della classe biennale o triennale di stipendio come previsto dall'art. 8, della Legge 30.12.2010, n°240.
2. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione è individuato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito di Ateneo al link http://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_concorso entro il 31 dicembre dell'anno che precede la maturazione del diritto, ad eccezione della gestione del periodo transitorio per il quale il termine potrà essere derogato.

ARTICOLO 3

(Presentazione della relazione biennale o triennale e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale)

1. I soggetti chiamati alla valutazione devono presentare domanda di partecipazione alla procedura, secondo lo schema indicato nell'avviso e comunque in autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000. La domanda dovrà essere presentata inderogabilmente, a pena di esclusione, entro la data indicata nell'avviso. Alla domanda deve essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte. La relazione deve essere accompagnata dal parere di merito del Consiglio di Dipartimento contenente l'attestazione del rispetto degli impegni didattici, di ricerca e gestionali; tale relazione del Consiglio di Dipartimento assume la veste della certificazione formale.
2. Nella fase transitoria, per i professori e i ricercatori che, al momento del primo inquadramento nel nuovo regime, sono posizionati nel secondo e terzo anno della classe stipendiale, la valutazione avviene al termine del terzo anno della classe stipendiale di riferimento.
3. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di insegnamento, viene considerata l'attività svolta nei due o tre anni accademici precedenti, a seconda che lo scatto sia biennale o triennale. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca, vengono considerati i prodotti della ricerca che risultano esclusivamente nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca e di gestione, si farà riferimento al biennio o triennio solare precedente, a seconda che lo scatto sia biennale o triennale.

ARTICOLO 4

(Organo competente per la valutazione)

1. L'individuazione dei componenti della Commissione avviene annualmente secondo criteri di rotazione, al fine di garantire pluralismo, imparzialità e continuità di valutazione. La procedura di valutazione sarà effettuata da una Commissione nominata annualmente dal Rettore, sentito il Senato Accademico,

composta da n. 1 professore ordinario, n. 1 professore associato e n. 1 ricercatore confermato in servizio presso l'Ateneo privilegiando coloro che non abbiano fatto parte della Commissione nei due anni precedenti. In caso di impossibilità di rispettare tale criterio, si procede alla selezione di docenti che non abbiano partecipato alla Commissione nell'ultimo anno. Nel caso in cui un membro della Commissione non possa svolgere il proprio incarico per motivi di forza maggiore, il Rettore provvede alla sostituzione con un docente che rispetti i medesimi criteri di rotazione. Il professore ordinario presiede la Commissione. Ai componenti della commissione si applica il regime delle incompatibilità previste per i concorsi pubblici.

2. Non possono far parte della Commissione coloro che rientrano nell'elenco degli aventi titolo a partecipare ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, né coloro che abbiano avuto un precedente accertamento negativo.

3. Ai Componenti della Commissione non sarà corrisposto alcun compenso.

4. La Commissione conclude i lavori entro 60 giorni nella fase transitoria e, ordinariamente, entro 30 giorni dalla data di trasmissione delle domande da parte dell'Area Risorse Umane, esprimendo un giudizio finale e redigendo un verbale, con indicazione dei docenti aventi diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale che, a cura del Presidente, sarà trasmesso al Rettore.

5. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore.

ARTICOLO 5

(Procedura di valutazione ai sensi dell'art. 6 comma 14 della legge 240/2010)

1. La procedura di valutazione ai sensi dell'art. 6 comma 14 della legge 240/2010 considera:

- a) I compiti didattici affidati
- b) Le pubblicazioni scientifiche prodotte
- c) Gli incarichi gestionali

2. La Commissione verifica il possesso dei seguenti requisiti in ambito di ricerca e gestionale in relazione al biennio o triennio di riferimento.

Per i professori ordinari, associati a tempo indeterminato:

- a) Con riferimento ai compiti didattici affidati, aver svolto i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nel rispetto di quanto riportato nel Regolamento di Ateneo approvato con D.R. n° 461 del 13 dicembre 2017 anche in riferimento alle modalità di certificazione.
- b) Con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato almeno 2 pubblicazioni o una monografia riconosciute da ANVUR come utilizzabili ai fini della valutazione VQR, facendo riferimento esclusivamente a quanto inserito nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo. Il requisito è soddisfatto anche da una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo in fascia A secondo l'ASN per i settori non bibliometrici o sia un articolo su rivista indicizzata e presente nel primo quartile come impact factor, almeno in una subject category, per i settori bibliometrici.
- c) Con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato con assiduità, relativamente al biennio o triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, alle riunioni dei Consigli di Dipartimento e a quelle dei Consigli di Corsi di studio in cui l'interessato è computato come "docente di riferimento" e, comunque, alle riunioni degli organi accademici nelle modalità e con la percentuale di presenza di almeno il 70%, di cui all'art. 8 del succitato Regolamento di Ateneo. Per il calcolo della percentuale fanno fede i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei Dipartimenti e presso l'Amministrazione Centrale.
- d) Nel biennio o triennio solare precedente la maturazione del diritto all'attribuzione dello scatto, non aver commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico e non aver riportato sanzioni disciplinari. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il docente che ricopre l'incarico di Rettore, Prorettore, Direttore del Dipartimento, Presidente di corso di studio, Direttori delle scuole di Specializzazione, Coordinatore dei Master, Presidente del Presidio e l'incarico istituzionale nel Senato Accademico.

Per i ricercatori a tempo indeterminato:

- a) Con riferimento ai compiti didattici affidati: fatte salve le loro attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, i ricercatori sono tenuti a svolgere annualmente compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti nelle modalità indicate nel Regolamento di Ateneo approvato con D.R. n° 461 del 13 dicembre 2017, anche in riferimento alle modalità di certificazione.
- b) Con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato almeno 2 pubblicazioni o una monografia riconosciute da ANVUR come utilizzabili ai fini della valutazione VQR facendo riferimento esclusivamente a quanto inserito nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo. Il requisito è soddisfatto anche da una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo in fascia A secondo l'ASN per i settori non bibliometrici o sia un articolo su rivista indicizzata e presente nel primo quartile come impact factor, almeno in una subject category, per i settori bibliometrici.

c) Con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato con assiduità, relativamente al biennio o triennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, alle riunioni dei Consigli di Dipartimento e a quelle dei Consigli di Corsi di studio in cui l'interessato è computato come docente di riferimento e comunque alle riunioni degli organi accademici nelle modalità e con la percentuale di presenza di almeno il 70% di cui all'art. 8 del succitato Regolamento di Ateneo. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei Dipartimenti e dell'Amministrazione centrale.

d) Nel biennio o triennio solare precedente la maturazione del diritto all'attribuzione dello scatto, non aver commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico e non aver riportato sanzioni disciplinari. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il ricercatore che ricopre un incarico gestionale come sopra indicato compatibile con il proprio status.

3. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo biennale o triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi.

4. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo biennale o triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore rispettivamente a 16 o 24 mesi.

5. In caso di congedo di maternità o paternità, di cui ai capi III e IV del D. lgs 26 marzo 2001 n. 151, il periodo biennale o triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.

6. Coloro che hanno fruito di un periodo di assenza o aspettativa, di cui ai commi 3 e 4, superiore rispettivamente a 12 o 24 mesi per il comma 3, ed a 16 o 24 mesi per il comma 4, maturano il biennio o triennio utile all'attribuzione dello scatto al completamento del periodo di servizio rispettivamente di 12 mesi con riferimento al comma 3 e di 16 o 24 mesi con riferimento al comma 4.

7. I periodi di congedo per motivi di studio e ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio, per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 3 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.

8. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che, all'esito positivo del procedimento di verifica, risultino in possesso di tutti i requisiti indicati al comma 2.

9. I soggetti che, all'esito del procedimento di verifica, non risultino in possesso in tutto o in parte dei requisiti indicati al comma 2, possono chiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque non prima di 365 giorni dalla data della precedente

maturazione. In tal caso il biennio o triennio (solare e accademico) utile ai fini della valutazione è costituito dal biennio o triennio (solare e accademico) che precede la data della nuova richiesta.

10. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e ricercatori, di cui all'articolo 9, della legge n° 240/2010.

11. La Commissione, ove lo ritenga opportuno per la speditezza del procedimento, può effettuare le verifiche di cui al presente articolo facendo riferimento al parere di merito del Consiglio di Dipartimento, espresso ai sensi dell'art. 3, comma 1 del presente regolamento.

ARTICOLO 6

(Comunicazione, riesame, approvazione atti, e attribuzione dello scatto stipendiale)

1. Entro 20 giorni dal ricevimento degli atti della Commissione, l'Ateneo mette a disposizione di coloro che hanno presentato domanda di scatto i risultati dell'accertamento effettuato dalla Commissione, dandone comunicazione agli interessati. 2. Eventuali istanze di riesame potranno essere presentate alla Commissione, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La Commissione si esprimerà nel successivo termine di 20 giorni. 3. Il Rettore procede con proprio decreto ad approvare gli atti definitivi della procedura entro 30 giorni dalla ricezione del verbale emesso dalla Commissione e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale. Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul portale di Ateneo insieme all'elenco di chi ha conseguito un giudizio positivo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso all'indirizzo e-mail istituzionale.

ARTICOLO 7

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Al fine di gestire la fase di transizione si stabilisce che, in sede di prima applicazione, si potrà derogare alle disposizioni previste nel presente Regolamento e, pertanto, si potrà procedere alla emanazione di un bando unico per tutti gli aventi diritto mediante pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura sul sito web dell'Ateneo e comunicato anche all'indirizzo email istituzionale del docente interessato alla procedura.

2. In sede di prima applicazione, la Commissione nominata effettuerà, salvo quanto previsto nell'art. 4 del presente Regolamento, la valutazione di tutto il personale docente interessato che abbia maturato il diritto anche per l'anno 2018.

3. Le attività didattiche, svolte negli anni accademici precedenti l'emanazione del Regolamento sull'impegno didattico approvato con D.R. n°461 del 13 dicembre 2017, saranno valutate dalla

Commissione nel rispetto dei Regolamenti e/o delle delibere approvate dagli organi di Governo e vigenti tempo per tempo e previa attestazione del Direttore del Dipartimento.

4. Le attività di ricerca e di gestione svolte nel biennio o triennio precedente l'emanazione del Regolamento sull'impegno didattico citato saranno valutate dalla Commissione nel rispetto delle disposizioni vigenti tempo per tempo e, comunque, per l'attività di ricerca, aver pubblicato almeno 2 lavori conferibili nella VQR nel periodo di riferimento o una monografia riconosciute da ANVUR come utilizzabili ai fini della valutazione VQR, facendo riferimento esclusivamente a quanto inserito nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo. Il requisito è soddisfatto anche da una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo in fascia A secondo l'ASN per i settori non bibliometrici o sia un articolo su rivista indicizzata e presente nel primo quartile come impact factor, almeno in una subject category, per i settori bibliometrici; per l'attività gestionale, aver assicurato una presenza alle riunioni dei Consigli di Dipartimento e a quelle dei Consigli di Corsi di studio e, comunque, alle riunioni degli organi accademici non superando il 40% di assenze ingiustificate complessive.